

## **DIMISSIONI PRESENTATE DAL LAVORATORE**

Come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 15.12.15 **a decorrere dal 12.03.2016, i lavoratori non potranno più rassegnare le dimissioni scritte ma dovranno farle pervenire tramite una procedura telematica, il mancato rispetto di tale nuova procedura renderà inefficaci le dimissioni e gli accordi di risoluzione consensuale.**

Le nuove regole hanno lo scopo di determinare una data certa e verificare l'identità del soggetto che compie l'adempimento.

**Dal 12.03.2016 il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni, se vuole procedere in proprio alla pratica di dimissione, dovrà:**

- 1) Richiedere il PIN all'INPS, se ancora non lo possiede;**
- 2) Registrarsi sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) – Cliclavoro;**
- 3) Compilare il form on-line utilizzando l'apposita procedura/modulo di Cliclavoro;**
- 4) Trasmettere il modulo compilato, che sarà inoltrato alla DTL e all'indirizzo PEC del datore di lavoro.**

**Se il lavoratore non vuole adempiere in proprio potrà rivolgersi a uno dei seguenti soggetti: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazioni.**

**In entrambi i casi il form on-line sarà in parte precompilato, per i rapporti di lavoro decorrenti dal 2008 (ovvero per quelli trasmessi tramite procedura telematica al CPI), mentre negli altri casi sarà cura del lavoratore integrare i dati relativi al datore di lavoro e al rapporto stesso, il Ministero poi procederà automaticamente a inoltrare le dimissioni all'indirizzo PEC del datore di lavoro.**

**Lo stesso decreto permette al lavoratore di cambiare idea e di annullare le dimissioni entro 7 giorni dal loro invio, sempre tramite procedura telematica.**

Per i datori di lavoro si presenteranno alcune criticità:

- 1) Ricevute le dimissioni tramite PEC non vi è la certezza che effettivamente il lavoratore cesserà alla data indicata in quanto lo stesso può, entro 7 giorni, revocare le dimissioni.
- 2) Ci potranno essere lavoratori che non procedono a espletare le nuove procedure e quindi l'azienda si troverà senza il lavoratore ma non potrà considerarlo dimissionario in quanto qualsiasi modalità diversa dalla procedura telematica è nulla.
- 3) Qualora si verifichi tale situazione potrà considerare il lavoratore assente ingiustificato, contestargli l'assenza dandogli i 5 giorni (o i maggiori giorni previsti dal CCNL applicato) per produrre eventuali giustificazioni e, al termine della procedura, provvedere al licenziamento.
- 4) Sostenere il costo del versamento del contributo aggiuntivo INPS (€ 490 per ogni anno di anzianità del lavoratore, con un massimo di 3 anni) obbligatorio in caso di licenziamento.

La suddetta procedura non si applica nei seguenti casi:

- Dimissioni della madre o del padre lavoratore ai sensi dell'art. 55 comma 4 D. Lgs. 151/2001
- Dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi previste, art. 2113 codice civile o avanti le Commissioni di Certificazione ex art. 76 D. Lgs. 276/03
- Dimissioni di lavoratore domestico.